

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA EROGAZIONE
DEI CONTRIBUTI COMUNALI

ART. 1

Il presente regolamento disciplina la erogazione di sovvenzioni, di contributi, di sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

ART. 2

Il Comune di Poggio S. Vicino eroga contributi in denaro per lo svolgimento di attività, l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative locali aventi le seguenti finalità:

- a) culturali e di promozione della cultura;
- b) ricreative;
- c) sportive e di promozione dello sport;
- d) di promozione turistica;
- e) socio-assistenziali;
- f) religiose;

chiaramente definite, organizzate da enti pubblici e privati, associazioni locali, cooperative o altri soggetti pubblici o privati.

I privati cittadini possono accedere a detti contributi a condizione che siano costituiti in appositi comitati ai sensi dell'art. 39 del Codice Civile e che le iniziative organizzate non abbiano fini di lucro.

Il contributo comunale potrà anche essere erogato in natura attraverso la fornitura di servizi comunali, personale e mezzi dipendenti dal Comune ed assunzione diretta a carico del bilancio comunale delle spese per la fornitura di alcuni beni e servizi necessari all'organizzazione della manifestazione.

Per l'erogazione di detti contributi, unitamente all'istanza, il soggetto richiedente deve presentare un dettagliato programma della manifestazione contenente anche il piano finanziario dei costi preventivati e delle risorse economiche destinate alla copertura degli stessi, escluse quelle eventualmente erogate dal Comune, ed inoltre al termine di ogni anno una relazione sull'attività svolta e sui fini conseguiti.

ART. 3

Il Comune di Poggio S. Vicino si riserva la facoltà di assumere direttamente a proprio carico l'organizzazione della manifestazione di cui al precedente articolo 2 quando la stessa rivesta particolare importanza per l'intera collettività locale nello specifico settore di attività e vi sia la disponibilità del soggetto organizzatore, che ha presentato l'istanza di contributo, a

prare direttamente con l'Amministrazione comunale.

ART. 4

Nell'ambito delle piu' generali competenze spettanti all'Ente ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616, il Comune di Poggio S. Vicino al fine di realizzare una completa azione scolastica diretta a facilitare ed a promuovere l'adempimento dell'obbligo scolastico, nonche' la prosecuzione degli studi per gli studenti piu' meritevoli, eroga i seguenti contributi diretti o indiretti:

- a) sussidi scolastici diretti agli studenti meritevoli e bisognosi;
- b) riduzioni o esoneri dal pagamento delle tariffe comunali relative ai servizi di mensa scolastica e di trasporto scolastico alle famiglie bisognose o con piu' utenti dello stesso servizio;
- c) pagamento dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari e sussidi per l'acquisto di libri ed altri supporti didattici erogati direttamente alle Istituzioni scolastiche locali.

ART. 5

Nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 25 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616, il Comune di Poggio S. Vicino eroga le seguenti prestazioni e sussidi diretti ed indiretti:

- a) erogazione di sussidi diretti ai minori in particolari condizioni di disagio familiare o sociale, nell'ambito delle disposizioni di legge che regolano la materia;
- b) assistenza sociale diretta residenziale, presso Casa di Riposo, degli anziani richiedenti, con integrazione della tariffa mensile per i piu' bisognosi;
- c) assistenza domiciliare indiretta con partecipazione alle spese sostenute dagli assistiti;
- d) erogazione di sussidi diretti a singoli privati o famiglie in particolari condizioni di disagio segnalate dai competenti organi socio-assistenziali o a diretta conoscenza del Comune;
- e) assistenza diretta e indiretta ai portatori di handicap anche attraverso l'integrazione degli interventi di recupero e di sostegno educativo disposti da altri enti.

ART. 6

La erogazione dei contributi in denaro e gli esoneri e le riduzioni del pagamento delle spese dei servizi comunali di cui al precedente articolo 4, lettere a) e b), e di cui al precedente articolo 5, lettere d) ed e), sono subordinate alla condizione che il nucleo familiare del richiedente abbia avuto nell'anno precedente un reddito inferiore allo scaglione minimo previsto dalla legge per l'applicazione della aliquota piu' bassa ai fini IRPEF.

L'amministrazione comunale puo' derogare a tale condizione per casi e per situazioni familiari, sociali, di malattia o di handicap, particolari, che siano causa di specifici svantaggi, con apposito atto adeguatamente motivato.

ART. 7

Al fine di favorire gli interventi edilizi diretti al recupero a fini abitativi degli immobili ricadenti nel centro storico, il Comune puo' erogare contributi in denaro, in conto interessi, sui mutui contratti dai privati cittadini per tali finalita', alle condizioni e nei termini da stabilire con apposita deliberazione consiliare.

ART. 8

I contributi di cui agli articoli precedenti vengono disposti con specifica deliberazione dalla Giunta Municipale, previa apposita istruttoria da parte dei competenti uffici comunali, una volta verificate le condizioni di natura tecnica, organizzativa o di bisogno a cui gli stessi sono subordinati dalle specifiche norme di disciplina.

Al fine di consentire la predisposizione della necessaria istruttoria da parte dei competenti uffici comunali, le istanze di contributo sia diretto che indiretto dovranno pervenire agli uffici stessi con un anticipo di almeno 10 giorni.

ART. 9

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione successiva alla esecutivita' della delibera di approvazione.

APPROVAZIONE - PUBBLICAZIONE - ESECUTIVITA'

Il presente Regolamento e' stato approvato dal Consiglio Comunale
il 01.03.1991 con deliberazione n. 7; pubblicato il
7.3.1991 ed inviato al Comitato Regionale di Controllo -
Sezione Autonoma di Macerata - il 7.3.1991.

=====

Approvato dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione Autonoma
di Macerata - con decisione n. 2393/2 in data 15.03.1991.


=====

Pubblicato poi nuovamente all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 23.3.91 al 7.4.1991 ai sensi
dell'art. 2 della Legge Comunale e Provinciale T.U. 3.3.1934, n. 383,
divenendo esecutivo il 7.4.1991.

Dalla Residenza Municipale, 8.4.91

VISTO:  SINDACO
(Ing. Castore B. BRANDI)




IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Ettore GIATTINI)